



Venerdì 20/12/2024

## **Approfondimento Ddl Lavoro e nuove disposizioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata**

A cura di: Studio Dott.ssa Cristina Orlando

Il DDL Lavoro all'art 19, collegato alla legge di Bilancio inserisce la possibilità di:

- poter risolvere il rapporto di lavoro in caso di assenza non giustificata del lavoratore,
- senza dover effettuare la procedura telematica di dimissioni, come stabilito dalla normativa attualmente in vigore.

Questa possibilità contemplata dal Ddl Lavoro considera la situazione dell'assenza ingiustificata come una dimostrazione della volontà del lavoratore di concludere il contratto di lavoro stipulato con il datore di lavoro. Viene data la possibilità al lavoratore di dare dimostrazione delle cause che portate a tale assenza ingiustificata.

LE MODALITÀ DI DIMISSIONI VOLONTARE COME DA D.LGS. N.151/2015

L'articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro vanno effettuate, al fine di essere efficaci:

- solamente attraverso modalità telematiche,
- utilizzando moduli specifici che ha reso disponibile il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consultando il sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Tali moduli vengono poi inviati al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente attraverso modalità individuate dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, che ha definito le regole e le modalità che un lavoratore deve effettuare, per comunicare le proprie dimissioni. Tali modalità sono esclusivamente telematiche. Queste regole non si applicano solo ad alcune categorie di lavoratori come ad esempio i lavoratori domestici o per le risoluzioni a seguito di conciliazione stragiudiziali.

Va posto in evidenza che, il lavoratore, entro sette giorni dal giorno cui ha trasmesso le dimissioni attraverso il modulo sopraindicato, può annullare le dimissioni e la risoluzione consensuale utilizzando sempre la modalità telematica. Si evidenzia che per adempiere alle dimissioni telematiche, può procedere sia direttamente il lavoratore, sia egli si rivolgere ai Patronati che danno tale possibilità.

LE NOVITÀ INTRODOTTE CON IL DDL LAVORO

IL Ddl Lavoro ha inserito un nuovo comma alla normativa vigente con diverse finalità fra cui:

- semplificare gli adempimenti che devono svolgere i lavoratori e le imprese in caso di dimissioni;
- ridurre i casi in cui i lavoratori si allontanano in maniera volontaria dal luogo di lavoro senza formalizzare tale decisione;



- ridurre i casi in cui sia stato fatto licenziamento al posto delle dimissioni in modo che il lavoratore possa beneficiare del trattamento di disoccupazione con la conseguente penalizzazione dei costi per i datori di lavoro, che in caso di licenziamento devono anche pagare i relativi oneri;

- dare un riferimento normativo qualora accada che un lavoratore anche non manifestando la sua scelta di non lavorare pi<sup>1</sup> per un certo datore di lavoro, non effettui le modalit<sup>2</sup> di legge per formalizzare le dimissioni.

Il Ddl Lavoro pone l'assenza ingiustificata con il significato di volont<sup>3</sup> alle dimissioni, se si verificano certe condizioni, stabilite dal decreto: in tal caso il termine del rapporto di lavoro pu<sup>2</sup> essere attestato senza:

- dover seguire la procedura telematica prevista per le dimissioni

- e senza che il datore di lavoro, in caso di assenza prolungata e senza dimissioni telematiche sia costretto ad effettuare il licenziamento.

**COSA ACCADE SE UN LAVORATORE E' ASSENTE INGIUSTIFICATO PER OLTRE 15 GIORNI?**

Il nuovo comma 7 dell'art. 26 del D.Lgs. N. 151/2015 afferma che, qualora si verifichi un'assenza ingiustificata da parte del lavoratore che avvenga oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato oppure in mancanza di previsione contrattuale qualora sia superiore a quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volont<sup>4</sup> del lavoratore.

**ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE SUPERIORE A 15 GIORNI**

Il datore di lavoro, qualora il lavoratore, senza dare giustificazione, sia assente dal luogo di lavoro per oltre quindici giorni, deve inviare una comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Essa potr<sup>5</sup> provvedere a verificare quanto comunicato dal datore di lavoro.

**POSSIBILITA' DEL LAVORATORE DI DIMOSTRARE E GIUSTIFICARE LA SUA ASSENZA INGIUSTIFICATA**

Il Ddl lavoro d<sup>6</sup> la possibilit<sup>7</sup> a lavoratore di poter dimostrare l'impossibilit<sup>8</sup> di dare comunicazione delle motivazioni che giustificano la sua assenza:

- per causa di forza maggiore

- per fatto imputabile al datore di lavoro.

Â

Fonti normative: Atto del Senato n. 1264, art. 26 D. Lgs. n. 81/2015, Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015).

Â

Dott.ssa Cristina Orlando